

Caro gas, sul tavolo del governo distacchi e più forniture da Sud

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2022

[selezione articoli_25_02_2022_27](#)

Pil, inflazione, aiuti, l'Ucraina riscrive i calcoli del Def

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2022

[selezione articoli_25_02_2022_29](#)

Mille soldati nell'Est una nave e 4 F35 nei confini della NA0

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2022

[selezione articoli_25_02_2022_32](#)

Smart working le nuove regole

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2022

[selezione articoli_25_02_2022 36](#)

Lavoro, conciliazione sindacale svantaggiata sulla negoziazione

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2022

[selezione articoli_25_02_2022 38](#)

L'invio dei nuovi Intrastat slitta a lunedì 7 marzo

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2022

[selezione articoli_25_02_2022 40](#)

Ok al Milleproroghe: imposta regionale da restituire entro giugno

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2022

[selezione articoli_25_02_2022_41](#)

SICUREZZA | Decreto-legge n. 146/2021 – Art. 13 – Obblighi formativi e di addestramento – Indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Ministero del lavoro. Comunicazione dei dati sanitari – Art. 40 Dlgs 81/2008 – rinvio al 31 luglio 2022

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 25, 2022

Come comunicato con [nostra informativa dello scorso 21 febbraio](#), l’Ispettorato nazionale del lavoro, d’intesa con il Ministero del lavoro, con [circolare del 16 febbraio 2022](#) ha dato la propria interpretazione ad una parte delle innovazioni

contenute nel decreto legge n. 146/2021, riferite al tema della formazione e dell'addestramento, facendo proprie alcune criticità evidenziate a suo tempo da Confindustria ai vertici dei due enti.

Con una apposita nota (allegata) il Ministero della salute ha invece comunicato il rinvio al **31 luglio 2022** del termine per la produzione dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria relativi al 2021.

Formazione

Come si ricorderà, l'articolo 13 del richiamato DL, intervenendo sull'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, aveva previsto, tra l'altro, che *“il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* e l'adempimento di tale obbligo era posto in relazione all'accorpamento, rivisitazione e modifica dei vigenti accordi Stato regioni in materia di formazione, adempimento da porre in essere entro il 30 giugno 2022.

All'uscita del provvedimento normativo, il nostro Sistema centrale rilevò l'assenza di un regime transitorio e rappresentò sia all'Ispettorato sia al Ministero del lavoro la necessità (giuridica e organizzativa) di formalizzare il fatto che tutti gli obblighi formativi oggetto della novella legislativa erano differiti ad un momento successivo alla adozione del richiamato accordo Stato-Regioni (ed alla realizzazione e fruizione dei relativi corsi).

Oggi, l'Ispettorato del lavoro, raccogliendo l'istanza sopra rappresentata, ha precisato – con riferimento alla innovativa previsione dell'obbligo formativo a carico che vede come destinatario il datore di lavoro – che *“per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”*.

Stessa conclusione per la formazione di dirigenti e preposti: ***ferma la prosecuzione della formazione e dell'aggiornamento secondo i criteri attualmente vigenti (e previsti nell'accordo 21 dicembre 2011)***, la nuova formazione (ed i nuovi obblighi e responsabilità) non potranno che essere rimessi alla disciplina che sarà adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Un'ulteriore utile precisazione – anche questa oggetto di segnalazione da parte del nostro Sistema centrale – è relativa alle modalità organizzative della formazione del preposto. La norma prevede, infatti, la formazione in presenza e con cadenza biennale. Precisa opportunamente l'Ispettorato che *“anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza”*.

Dunque, nessuna modifica immediata, nemmeno per le attuali modalità e scadenze temporali della formazione.

L'Ispettorato, inoltre, rinvia espressamente al futuro accordo Stato-Regioni per la *"introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell'accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante "Disposizioni transitorie")"*. Confindustria aveva evidenziato, sul punto, che non bastava la conclusione dell'accordo, ma occorreva assegnare il tempo necessario per la organizzazione e fruizione dei corsi.

Sul piano della vigilanza e sanzionatorio, coerentemente con le premesse, l'Ispettorato evidenzia formalmente che *"i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs. n. 758/1994."*

Addestramento

L'interpretazione relativa al tema dell'addestramento è parzialmente diversa, ma si ritiene che ciò sia coerente con le previsioni vigenti, in quanto l'obbligo di addestramento è già previsto, e la innovazione normativa introduce, pro futuro, alcune precisazioni che non alterano l'obbligo vigente né rinviano ad ulteriori provvedimenti.

In sostanza, l'attività di addestramento, per il futuro, dovrà essere integrata con le previsioni della nuova normativa, che specifica in cosa consiste l'addestramento (rispetto alla sintetica formula previgente: *"L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro"*).

Le attività di addestramento, dopo l'entrata in vigore della norma e secondo le precisazioni della circolare, dovranno svolgersi nel rispetto della nuova disposizione, secondo la quale *“l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”*.

Prova pratica ed esercitazione applicata sono, dunque, le novità più rilevanti, alle quali farà riferimento anche l'attività di vigilanza, evidentemente ai fini dell'adozione del provvedimento di prescrizione del D.lgs. n. 758/1994.

Il profilo formale (annotazione su registro anche informatizzato) viene invece ritenuto (correttamente) non suscettibile di prescrizione ma di semplice disposizione.

Rinvio dell'invio dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria riferiti al 2021 (art. 40 Dlgs 81/2008)

Segnaliamo infine che con una apposita nota, in allegato, il Ministero della salute ha disposto il **rinvio al 31 luglio 2022** della comunicazione dei dati sanitari prevista dall'art. 40 del Dlgs 81/2008 relativi al 2021.

All.to

[proroga allegato 3 B](#)

LAVORO | Riforma degli Ammortizzatori sociali – prima illustrazione delle norme contenute nella Legge di stabilità

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 25, 2022

Come noto, in data 31 dicembre 2021 sulla GU n. 310 è stata pubblicata la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” che modificando e integrando il D.Lgs. 148/2015 prevede tra l’altro un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, trasmettiamo in allegato una prima illustrazione, redatta dal nostro Sistema centrale, delle norme in tema di Ammortizzatori Sociali.

All.to [AS – legge di bilancio 2022](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

LAVORO | Assegno Unico – circolare INPS 23/2022

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 25, 2022

Con il decreto n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico.

L’INPS ha fornito le prime indicazioni operative diramate con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 (allegata).

Erogazione dell’assegno

L’erogazione dell’assegno unico e universale è prevista a favore dei nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo in ragione dell’ISEE, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo (la domanda è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno).

L’assegno può essere ottenuto anche in assenza di ISEE con autodichiarazione, resa da parte del richiedente la misura (art. 46, DPR n. 445/2000).

Per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno viene riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Per le domande presentate dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Nella circolare l'Istituto precisa che provvederà al riconoscimento dell'assegno, comunque, entro 60 giorni dalla domanda.

L'assegno è erogato dall'INPS a favore di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

L'articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 230/2021, stabilisce che i nuclei familiari possano beneficiare dell'assegno unico e universale:

- per ogni figlio minorenni a carico e per i nuovi nati (in questa ultima ipotesi, a seguito di specifica segnalazione del nostro Sistema centrale, l'Inps ha precisato che il beneficio viene riconosciuto retroattivamente a decorrere dal settimo mese di gravidanza e viene richiesto al momento della nascita a seguito di inserimento del nuovo nato nel nucleo familiare);
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

Con riferimento alle condizioni del punto 1), queste ricorrono – chiarisce l'Istituto – qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione:

- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale o, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
- a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF;
- a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento.

La circolare in commento precisa che il beneficio spetta, altresì, in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017.

In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti di età e la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste nei restanti casi e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del d.lgs. n. 230/2021.

A seguito di specifico quesito di Confindustria, l'Inps ha altresì chiarito che il diritto alla prestazione è esteso anche ai nonni per i nipoti ma solo se presente un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparato all'affidamento).

Requisiti del richiedente

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente l'assegno unico e universale deve essere in possesso congiuntamente di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, come di seguito illustrati.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 230/2021 stabilisce, infatti, che il richiedente deve *“essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo non superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi”*.

Tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 40/2014, recante *“Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”*, l'Istituto precisa che tra i soggetti beneficiari sono inclusi:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini

- italiani;
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
 - i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
 - i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Si segnala che per quanto riguarda la valutazione in merito all’eventuale applicabilità alla misura in commento di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, così come delle regole dettate dal Regolamento CE n. 883 del 2004 (*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*), è in corso un approfondimento dedicato. Per questa ragione allo stato la disciplina del nuovo assegno unico e universale trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

Sempre con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, l’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 230/2021, stabilisce l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Secondo le indicazioni dell’Istituto, tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.

Con riferimento ai “*familiari*” di cittadini dell’Unione

europea (UE), nella disciplina dell'assegno unico e universale sono inclusi, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, nonché i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

Presentazione della domanda

L'Istituto, nella sua circolare, precisa che salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé, dall'affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato.

Nell'ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli che hanno in comune un solo genitore, la domanda di assegno deve essere presentata da parte di ogni coppia di genitori.

La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. Nel caso di nuove nascite in corso d'anno, vi è la possibilità di aggiungere la richiesta del beneficio per i nuovi nati, restando la necessità di aggiornare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) già presentata in ragione degli eventi sopravvenuti.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori, oppure direttamente nell'ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili.

L'Istituto precisa che la domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per lo stesso figlio dal genitore richiedente. Eccezion fatta per gli orfani di entrambi i genitori, perché i figli maggiorenni possano presentare la domanda devono essere a carico dei genitori ai fini IRPEF e, quindi, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

L'Istituto chiarisce, altresì, che la domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell'ISEE anche nel caso presenti omissioni o difformità. Qualora si ravvisino omissioni o difformità, entro la fine dell'anno, l'utente viene avvisato ed egli è tenuto a regolarizzare la domanda e qualora ciò non dovesse avvenire, è previsto si proceda al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

Compatibilità dell'Assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali

Nella circolare in commento, si precisa che l'assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

A seguito di specifico quesito del nostro Sistema centrale, l'Inps ha rilevato che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 230 del 2021, successivamente al 1° marzo 2022, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno Unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il Nucleo Familiare.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli

per i quali si ha diritto all'Assegno Unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per i soggetti diversi dai figli, quali ad es. il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti, in conformità alle previste condizioni di legge per l'erogazione delle prestazioni ANF.

Per quanto riguarda i percettori del Reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo. Con un successivo messaggio, l'Istituto fornirà le indicazioni di dettaglio relative all'integrazione dell'assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.

Criteri per la determinazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021 fissa i criteri per la determinazione dell'assegno, come di seguito illustrati.

Per ciascun figlio minorenni:

- è previsto un importo pari a 175 euro mensili: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Per ciascun figlio maggiorenne:

- fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230 del 2021) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Per ciascun figlio successivo al secondo:

- è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Per ciascun figlio con disabilità minorenni:

- è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età:

- è prevista una maggiorazione dell'importo individuato

pari a 80 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni:

- è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230 del 2021) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Per le madri di età inferiore a 21 anni:

- è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro:

- è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
- per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Nel caso di assenza di ISEE, per tutti le situazioni sopra richiamate, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti.

A decorrere dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli,

pari a 100 euro mensili per nucleo.

È previsto che gli importi dell'assegno e le soglie ISEE siano adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

Allo scopo di consentire la graduale transizione verso le nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico e universale.

La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

25. a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
26. b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Nella circolare in commento, l'Istituto precisa che la maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall'Inps, sommando l'ammontare mensile della "componente familiare" corrispondente, in linea teorica, all'assegno al nucleo familiare e l'ammontare mensile della "componente

fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali previste a favore dei carichi di famiglia (art. 12 del TUIR).

Abrogazioni

Nella circolare in commento, l’Istituto precisa che in conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, e secondo quanto stabilito negli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 230/2021, si opererà come segue.

A decorrere dal 1° gennaio 2022:

- si avrà l’**abrogazione del premio alla nascita** o per l’adozione/affidamento del minore. Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
- si avrà l’**abrogazione** delle disposizioni normative concernenti il **Fondo di sostegno alla natalità**;
- potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021;
- sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori, nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
- sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio

2022 dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; l'assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari;
- per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

All.to [Circolare_numero_23_del_09-02-2022](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it